

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente f.f.**, dall'Avv. Alessandro Vannucci, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; assistito per la segreteria dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 28 luglio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CIARLONE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi Calcio Srl) e la SOCIETÀ FONDI CALCIO Srl - (nota n. 12463/690 pf15-16/DP/fda del 06.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Nicola Ciarlone - nella sua qualità di Presidente della società Fondi Calcio Srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Nicola Leone, all'epoca del fatto calciatore della società Fondi Calcio Srl con decisione 260/CAE, assunta il 19 ottobre 2015, ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 700,00, che era a vario titolo dovuta;
- rilevato che la Società Fondi Calcio Srl non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 22 ottobre 2015;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Ciarlone della sanzione dell'inibizione di mesi sei e alla Società Fondi Calcio Srl della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Nicola Ciarlone, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società Fondi Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BRUGNOLO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone) e la SOCIETÀ ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE - (nota n. 12461/687 pf15-16/DP/fda del 06.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Andrea Brugnolo - nella sua qualità di Presidente della società ASD U. Fincantieri Monfalcone - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Mattia Straussiat, all'epoca del fatto calciatore della società ASD U. Fincantieri Monfalcone con decisione 256/CAE, assunta il 19 ottobre 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 1650,00, che era a vario titolo dovuta;
- rilevato che la Società ASD U. Fincantieri Monfalcone non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 24 ottobre 2015;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Straussiat della sanzione dell'inibizione di mesi sei e alla Società ASD U. Fincantieri Monfalcone della sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016–2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Andrea Brugnolo, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società ASD U. Fincantieri Monfalcone la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(251) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE INGROSSO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva) e la SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DON UVA - (nota n. 12944/785 pf15-16/DP/fda del 12.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Giuseppe Ingrosso - nella sua qualità di Presidente della società AS Bisceglie 1913 Don Uva - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Roberto Chiaria, all'epoca del fatto calciatore della società AS Bisceglie 1913 Don Uva con decisione 17/CAE, assunta l'11 dicembre 2015 ha fatto obbligo alla Società

medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 14040,97, che era a vario titolo dovuta;

- rilevato che la Società AS Bisceglie 1913 Don Uva non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 11 dicembre 2015;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Ingrosso della sanzione dell'inibizione di mesi sei e alla Società AS Bisceglie 1913 Don Uva della sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Giuseppe Ingrosso, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società AS Bisceglie 1913 Don Uva la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 - 2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(239) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 12649/733 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016).

(276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri) e la SOCIETÀ ASD DUE TORRI - (nota n. 14858/960 pf15-16/DP/fda del 14.06.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale, con i due provvedimenti in epigrafe ha deferito il signor Carlo Amato - nella sua qualità di Presidente della società ASD Due Torri - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- ritenuto opportuno riunire i due procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva;
- rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Adrian Bica Badan, all'epoca del fatto calciatore della società ASD Due Torri con decisione 222/CAE, assunta il 24 settembre 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 2500,00, che era a vario titolo dovuta e che con C.U. n.8 del 27.11.2015 era stata confermata dal TFN/Sez. Vertenze Economiche;
- rilevato che la Società ASD Due Torri non ha ottemperato alla decisione di secondo grado nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 21 dicembre 2015;
- rilevato, altresì, che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Lorenzo Franzese, all'epoca del fatto calciatore della società ASD Due Torri con decisione 212/CAE, assunta il 30 giugno 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima

di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 2.750,00, che era a vario titolo dovuta e che con C.U. n. 5 del 25.09.2015 tale decisione era stata confermata dal TFN/Sez. Vertenze Economiche;

- rilevato che la Società ASD Due Torri non ha ottemperato alla decisione di secondo grado nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 22 ottobre 2015;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Amato della sanzione dell'inibizione di mesi otto e alla Società ASD Due Torri della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 2.000,00;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Carlo Amato, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 8 (otto) ed alla società ASD Due Torri la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 - 2017, nonché l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12277/457 pf15-16/DP/fda del 4.05.2016).

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12261/456 pf15-16/DP/fda del 5.05.2016).

(243) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CATALDI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12652/458 pf15-16/DP/fda del 9.05.2016).

(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CARDELLINI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD) e la SOCIETÀ SC GALLIPOLI 1909 SRL SSD - (nota n. 12462/689 pf15-16/DP/fda del 06.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale, con i quattro provvedimenti in epigrafe ha deferito il signor Roberto Cataldi e il sig. Luigi Cardellini - nella loro qualità di Presidente pro-tempore della società SC Gallipoli 1909 Srl SSD - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- ritenuto opportuno riunire i quattro procedimenti per connessione parzialmente soggettiva nonché oggettiva;

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, la Procura Federale e la Società Gallipoli Football 1909 Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

- In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:
- *“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,*
- *rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, Società Gallipoli Football 1909 Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per Società Gallipoli Football 1909 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella stagione 2016-17 oltre all'ammenda di € 1500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione 2016-17 oltre all'ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00)];*
- *considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*
- *visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;*
- *visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*
- *L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*
- *Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*
- *Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*
P.Q.M.
- *Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo*
- *Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.*
- *Il procedimento è proseguito nei confronti dei signori Roberto Cataldi e Luigi Cardellini.*
- *Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:*
- *Mesi 10 (dieci) inibizione per Cataldi;*
- *Mesi 6 (sei) inibizione per Cardellini.*
- *Nessuno è comparso per i deferiti.*
- **Motivi della decisione**
- *rilevato che la C.A.E. presso la LND, in accoglimento dei ricorsi presentati rispettivamente dai signori Paolo Rizzo, Marco Mingiano, Filippo Di Maira, Riccardo Cornacchia all'epoca del fatto calciatori della società SC Gallipoli 1909 Srl SSD, con*

altrettante decisioni ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare ai ricorrenti somme a vario titolo dovute;

- rilevato che la Società SC Gallipoli 1909 Srl SSD non ha ottemperato alle decisioni nel termine di gg. 30 dalla comunicazione delle stesse;
- che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

- Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione 2016-17 oltre all'ammenda di € 1000,00 (Euro mille/00) per la Società SSD Gallipoli Football 1909 Srl;

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge ai signori Roberto Cataldi e Luigi Cardellini, nella qualità di cui sopra, l'inibizione rispettivamente di mesi 10 (dieci) e mesi 6 (sei).

(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CERRUTI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Agropoli) e la SOCIETÀ US AGROPOLI - (nota n. 12460/721 pf15-16/DP/fda del 6.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Domenico Cerruti - nella sua qualità di Presidente della società US Agropoli - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Egidio Pirozzi, all'epoca del fatto allenatore della società US Agropoli con decisione assunta il 23 novembre 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 14.670,97, che era a vario titolo dovuta;
- rilevato che la Società US Agropoli non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 23 gennaio 2016;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Cerruti della sanzione dell'inibizione di mesi sei e alla Società US Agropoli della sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00, è altresì comparso l'avv. Cozzone in sostituzione per delega dell'avv. Aita il si è riportato alle memorie difensive in atti insistendo per il proscioglimento delle parti rappresentate;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno fornito la prova di aver effettuato il pagamento tramite assegno o bonifico bancario, stante le somme che di certo non possono ritenersi di essere state versate brevi mano per contanti;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Domenico Cerruti, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società US Agropoli la penalizzazione di punti

1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI MAZZOCCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia FC) e la SOCIETÀ ASD ISERNIA FC - (nota n. 12943/784 pf15-16/DP/fda del 12.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Luigi Mazzocco - nella sua qualità di Presidente della società ASD Isernia FC - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Massimo Scagliarini, all'epoca del fatto allenatore della società ASD Isernia FC con decisione assunta il 23 novembre 2015 ha fatto obbligo alla Società medesima di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 6060,00, che era a vario titolo dovuta;
- rilevato che la Società ASD Isernia FC non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa e ricevuta in data 22 dicembre 2016;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Mazzocco della sanzione dell'inibizione di mesi sei e alla Società ASD Isernia FC della sanzione della penalizzazione di punti uno in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, stagione sportiva 2016–2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Luigi Mazzocco, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi () ed alla società ASD Isernia FC la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Torino) e la SOCIETÀ ACF TORINO - (nota n. 14037/104 pf15-16/GR/mg del 30.05.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Roberto Salerno - nella sua qualità di Presidente della società ACF Torino.- per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 2 NOIF, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che su segnalazione alla Procura federale della L.N.D. – Dip. Femminile del 6.4.2016 risulta che il sig. Salerno, legale rappresentante della ACF Torino aveva

omesso di depositare gli accordi economici sottoscritti con n.18 calciatrici tesserate entro il 31 ottobre 2015 come previsto dalla normativa federale;

- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Salerno della sanzione dell'inibizione di mesi nove e alla Società ACF Torino della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00;
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Roberto Salerno, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 9 (nove) ed alla società ACF Torino la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(263) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO GRANDI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bologna CF) e la SOCIETÀ ASD BOLOGNA CF - (nota n. 13738/1048 pf15-16/MS/vdb del 25.05.2016).

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che la notifica effettuata ai deferiti risulta "indirizzo inesistente".

P.Q.M.

Dispone di rimettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti necessari ai fini della giusta notifica.

(257) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IRFAN PENGILI, GIANCARLO ROSATI, BARBARA ROVERSI, GIUSEPPE SALVATORE MARINACI, GIANLUCA SCOPPETTA, DANILO PATACCHIOLA, LORENZO CICOLANI, IVAN AMICI, GINO SULPIZI, FELICE LONGHI, RUGGERO FAINELLI, SANDRO CIOGLI, MASSIMILIANO DIONISI, AGOSTINO CATALDI, LUIGI ALTABELLI, MARINO FLAMMINI, ALESSANDRO CAVALLARI, GIULIA MARISCOLI, ATTILIO ORTENZI, FRANCESCO SPANICCIATI, MAURO MAURELLI, VINCENZO IACHETTI, MAURIZIO SALVATI, PIERO MARIANI, MIRKO CANNONE, ASD SPORTING RIETI, ASD ANDREA DI PIETRO, ASD ANGIOINA, ASD POGGIO MOIANO, ASD VELINIA, POL. CANTALICE, ASD NORCIA 480, PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI 1999 ASD, ASD PRO CALCIO CITTADUCALE, ASD ACCADEMIA CALCIO ROMA, ASD NURSIA C/5, ASD PRO CALCIO CONTIGLIANO, USD CASCIA - (nota n. 103/1048 pf15-16/FDL/gb del 13.05.2016).

Il Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ritenuta legittima l'istanza di impedimento presentata dall'Avv. Corsi, in accoglimento della stessa.

Rinvia alla riunione del 21.9.2016 ore 14, senza ulteriori avvisi o notifiche alla parti.

Con sospensione dei termini così come previsto ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO GALEAZZI, ALBERTO ALESSANDRONI, CLEMENTE NERONI, DANIELE COCCIA, IVANO TASSINARI, MICHELE SAPIO, PAOLA CAVICCHI, GIANLUCA GRANDE, GIACINTO BERTUCCI, MAURIZIO PERCONTI, VITO TROBIANI, STEFANIA CERETTA, OSCAR MARDEGAN, MARCO CRISTOFOLI, GSD DILETTANTI FALASCHE, ASD

CITTA'DI APRILIA, FC APRILIA SSD SRL, SSD CYNTHIA 1920 SRL, ASD VIGOR PERCONTI, US SA.MA.GOR., POL. SAN MICHELE - (nota n. 13199/250 pf15-16/FDL/gb del 17.05.2016).

FATTO:

I Sigg.ri Gianluca Viscido e Roberto Cavicchioli, allenatori di base delle soc. S. Pietro e Paolo il primo e città di Aprilia il secondo, con nota inviata alla Delegazione provinciale di Latina e p.c. alla Procura Federale, segnalavano che nel mese di luglio 2015 erano stati organizzati numerosi raduni, riservati a calciatori appartenenti a categorie piccoli amici, pulcini ed esordienti" senza tuttavia indicare né nominativi né le società di appartenenza.

La Procura Federale promossa immediatamente una indagine conoscitiva, accertava, anche attraverso acquisizioni documentali e dichiarazioni di persone direttamente coinvolte, che nei mesi di maggio-giugno 2015, la soc. G.S. Dilettanti Falasche, aveva organizzato senza richiedere le prescritte autorizzazioni previste dal C.U. n. 1 settore giovanile scolastico della F.I.G.C., un torneo detto "Festa dello sportivo", al quale avrebbero partecipato oltre, ovviamente la società organizzatrice G.S. Dilettanti Falasche, anche alcune società individuate dalla locandina recante il calendario delle partite, acquisita agli atti ed indicante le società ASD Città di Aprilia – FC Aprilia SSD – US Latina Calcio – SSD Cynthia – ASD P. Vigor Perconti, US SA.MA.GOR – Polisportiva S. Michele.

La Procura Federale, accertava, inoltre, anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate dai Sigg.ri Gianluca Viscido e Roberto Cavicchioli che nei mesi di luglio ed agosto 2015 erano stati effettuati presso la ASD Polisportiva Carso, la Polisportiva Parrocchiale Borgo Grappa e la Polisportiva S. Michele, dei "provini" o dei "raduni di selezione" non autorizzati e quindi anche questi in violazione di quanto sancito dal C.U. n. 1 del settore giovanile e scolastico della FIGC.

Per questi ultimi fatti, nei confronti dei soggetti e delle società coinvolte si proceda a parte, avendo gli uni e le altre presentato richiesta di definizione ai sensi dell'art. 32 sexies del C.G.S., fatta eccezione per i Sigg.ri Oscar Mardagan e Marco Cristofoli e per la soc. Polisportiva San Michele che non avendo avanzato analoga richiesta risultano deferiti per violazione dell'art. 1 co. 1 e 5 C.G.S. per aver organizzato presso la struttura sportiva Polisportiva S. Michele anch'essa deferita ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. *"raduni di selezione in assenza della prescritta autorizzazione"*.

Motivi delle decisione

La Procura Federale a seguito delle indagini riassunte in premessa, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare.

I Sigg.ri

- 1) Carlo Galeazzi, Alberto Alessandrini e Clemente Neroni presidente pro-tempore della G.S. Dilettanti Falasche il primo, collaboratore ed organizzatore del torneo il secondo e responsabile della scuola calcio ed organizzatore del torneo il terzo.
- 2) Daniele Coccia presidente pro-tempore della A.S.D. Città di Aprilia
- 3) Ivano Tassinari, A.U. F.C. Aprilia S.S.D. S.r.l.
- 4) Michele Safio all'epoca dei fatti responsabile scuola calcio per F.C. Aprilia S.S.D. S.r.l.
- 5) Paola Covicchi legale rappresentante U.S. Latina calcio.
- 6) Gianluca Grande responsabile del settore giovanile U.S. Latina calcio S.r.l.
- 7) Giacinto Bertucci presidente pro-tempore S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l.
- 8) Maurizio Perconti all'epoca dei fatti presidente A.S.D. P. Vigor Perconti.
- 9) Vito Trobbiani all'epoca dei fatti D.G. cassiere per la A.S.D. P. Vigor Perconti.
- 10) Stefania Ceretta presidente U.S. SA.MA.GOR

- 11) Oscar Mardegan, responsabile settore giovanile di base e success. tesserato per la Polisportiva S.Michele
- 12) Marco Cristofoli all'epoca dei fatti non tesserato succ. per la Polisportiva S.Michele.

Tutti per rispondere delle violazioni a ciascuno di essi specificamente contestate con l'atto di incolpazione, e le società GSD Dilettanti Falasche – ASD Città di Aprilia – FC Aprilia S.S.D. – S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. – A.S.D. P. Vigor Perconti – U.S. SA.MA.GOR e Polisportiva S. Michele tutte per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 C.G.S.

rilevato che alla riunione odierna i deferiti: Carlo Galeazzi, Alberto Alessandrini, Daniele Coccia, Ivano Tassinari, Giacinto Bertucci, Vito Trobiani, Oscar Mardegan, Marco Cristofoli, e le Società ASD Pol. Vigor Perconti, ASD Cynthia 1920 Srl, FC Aprilia Srl, ASD Città di Aprilia e GSD Dil. Falasche hanno depositato agli atti la proposta di patteggiamento, che questo Tribunale ha ritenuto congrua;

tanto rilevato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori:

Carlo Galeazzi: pena base, sanzione della inibizione di mesi quattro, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due e giorni venti;

Alberto Alessandrini: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due;

Daniele Coccia: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due

Ivano Tassinari: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due;

Giacinto Bertucci: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due;

Vito Trobiani: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due;

Oscar Mardegan: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due;

Marco Cristofoli: pena base, sanzione della inibizione di mesi tre, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi due;

ASD Pol. Vigor Perconti: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00

ASD Cynthia 1920 Srl: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00

FC Aprilia SSD Srl: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00

ASD Città di Aprilia: pena base, sanzione della ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00

GSD Dil. Falasche: pena base, sanzione della ammenda di € 1.200,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 800,00.

considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti

operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento prosegue per gli altri deferiti, Clemente Neroni, Gianluca Grande, Paola Cavicchi, Michele Sapio, Maurizio Perconti, e la Soc. Pol. San Michele per i quali la Procura Federale ha richiesto le seguenti sanzioni: mesi tre di inibizione per i tesserati ed € 1.200,00 per la Società, nei confronti dei quali a parere di questo Tribunale sussistono elementi di prova derivanti soprattutto dalle loro stesse dichiarazioni rese alla Procura Federale.

Un discorso a parte, merita la Sig.ra Stefania Ceretta e la soc. U.S. SA.MA.GOR per le quali la Procura Federale ha sollecitato la sanzione di mesi tre di inibizione per la Ceretta ed € 600,00 per la Società, di cui la stessa è Presidente.

Quest'ultima, ha sin da subito respinto ogni addebito dichiarando che la soc. US SA.MA.GOR, non aveva partecipato al Torneo, così come rappresentato in sede di udienza dal difensore dei deferiti concludendo per il proscioglimento degli stessi.

In effetti il Sig. Catone Massimo, vice-presidente della soc. SA.MA.GOR, sentito dal Sost. Proc. federale delegato alle indagini, il 17 dicembre 2015, ha negato che la società da lui rappresentata avesse partecipato al torneo in esame. La linea difensiva sostenuta nel corso della intera indagine, in effetti trova conforto in una evidente lacuna investigativa, non risultando effettuato alcun approfondito accertamento sul punto, non potendosi ritenere come unico elemento di prova la locandina contenente il calendario delle partite e dalla quale figura presente la soc. SA.MA.GOR.

È inoltre vero che nessuna delle persone sentite nel corso delle indagini ha fatto riferimento alla SA.MA.GOR quale compagine presente al torneo.

La tesi difensiva appare ancor più consolidata dalle dichiarazioni allegate alla memoria difensiva, e sottoscritte da Carlo Galeazzi organizzatore e promotore del torneo e dal sig. Michele Sapio, che hanno escluso che la soc. SA.MA.GOR fosse tra le partecipanti al torneo.

Per concludere mentre appare ampiamente provata la responsabilità dei rimanenti deferiti, non appare altrettanto certa la responsabilità della Sig.ra Ceretta e della soc. SA.MA.GOR.

Quanto alla posizione della soc. Polisportiva S. Michele, la sua responsabilità in ordine alle violazioni contestate con l'atto di deferimento appaiono fondate, sulle ammissioni rese al Sostituto Procuratore federale delegato alle indagini, dallo stesso Oscar Mardegan che

non solo ha ammesso di aver promosso e realizzato raduni di giovani calciatori, senza peraltro richiedere le prescritte autorizzazioni, ma anche precisato che ai raduni erano presenti *"una sessantina di bambini tutti della nostra società e tutti i bambini indossavano la nostra divisa"*. Lo stesso Mardegan ha poi aggiunto *"Non abbiamo chiesto l'autorizzazione per tale raduno..."*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Carlo Galeazzi: inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- Alberto Alessandrini: inibizione per mesi 2 (due);
- Daniele Coccia: inibizione per mesi 2 (due);
- Ivano Tassinari: inibizione per mesi 2 (due);
- Giaconto Bertucci: inibizione per mesi 2 (due);
- Vito Trobiani: inibizione per mesi 2 (due);
- Oscar Mardegan: inibizione per mesi 2 (due);
- Marco Cristofoli: inibizione per mesi 2 (due);
- ASD Pol. Vigor Perconti: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
- ASD Cynthia 1920 Srl: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
- FC Aprilia SSD Srl: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
- ASD Città di Aprilia: ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);
- GSD Dil. Falasche: ammenda di € 800,00 (ottocento/00);.

Proscioglie da ogni addebito Stefania Ceretta e la Soc. US SA.MA.GOR.

Infligge ai deferiti Clemente Neroni, Gianluca Grande, Paola Cavicchi, Michele Sapio e Maurizio Perconti la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e alla Soc. Pol. San Michele la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00).

(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CAU (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società GS CF Caprera) e la SOCIETÀ GS CF CAPRERA - (nota n. 14668/1049 pf15-16/GT/cf del 10.06.2016).

Il deferimento

Con atto del 10 giugno 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare il sig. Roberto Cau, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD società GS CF Caprera, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici Lucia Balestri, Fiorella Carboni, Samuela Samu, Giada Ferraro, Marta Imperio, Laura Pressi e Annabella Spano, entro il termine del 31 ottobre della stagione di riferimento, nella specie la stagione 2015-2016, come previsto dalla normativa federale.

La Procura federale ha deferito anche la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.

All'udienza del 28 luglio 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto per il deferito la sanzione di mesi sei di inibizione e l'ammenda di € 1.000,00 per la Soc. GS CF Caprera.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti (segnalazione LND – Lega femminile del 6.4.2016) risulta che effettivamente la GS CF Caprera, all'epoca dei fatti rappresentata dal deferito Roberto Cau, non ha provveduto a comunicare gli accordi economici intervenuti con le predette

calciatrici entro il termine del 31 ottobre dell'annata calcistica di riferimento, e cioè entro il 31 ottobre del 2015, previsto dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF richiamato nel deferimento.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Roberto Cau, dalla quale consegue anche quella oggettiva ascrivibile alla società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al deferito Roberto Cau, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione;
alla società GS CF Caprera la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(265) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GUARINO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Napoli Dream Team) e la SOCIETÀ ASD NAPOLI DREAM TEAM - (nota n. 14012/1050 pf15-16/GT/cc del 30.05.2016).

Il deferimento

Con atto del 30 maggio 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare il sig. Riccardo Guarino, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Napoli Dream Team, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici Roberta Carannate, Roberta D'Alterio, Francesca dello Iacono, Giulia Corsetti, Valeria De Cicco, Sara Laura del Giudice, Manuela De Luca, Ramona De Rosa e Delia Testa, entro il termine del 31 ottobre della stagione di riferimento, nella specie la stagione 2015-2016, come previsto dalla normativa federale.

La Procura federale ha deferito anche la società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.

All'udienza del 28 luglio 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale e il quale ha chiesto per il deferito l'inibizione per mesi sei e per la Società ASD Napoli Dream Team l'ammenda di € 1.000,00

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente la ASD Napoli Dream Team all'epoca dei fatti rappresentata dal deferito Riccardo Guarino, non ha provveduto a comunicare tempestivamente gli accordi economici intervenuti con le predette calciatrici. Gli accordi in esame sono stati, infatti, comunicati, per stessa ammissione di controparte, con comunicazione e-mail in data 29.02.2016, anziché entro il 31 ottobre dell'annata calcistica di riferimento, e cioè entro il 31 ottobre del 2015, previsto dall'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF richiamato nel deferimento.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Riccardo Guarino, dalla quale consegue anche quella oggettiva ascrivibile alla società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al deferito Riccardo Guarino, la sanzione di della inibizione per mesi 6 (sei);
alla società ASD Napoli Dream Team la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Mille/00).

(186) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO FACCENDA (all'epoca dei fatti Delegato Provinciale LND di Salerno – CR Campania) - (nota n. 15004/611 pf15-16/SP/gb del 16.06.2016).

Il deferimento

Con atto del 16 giugno 2016, all'esito di rimessione degli atti disposta dal Tribunale con comunicato n. 88/2016 per mancata notificazione dell'originario deferimento del 25 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, il sig. Vincenzo Faccenda, delegato provinciale di Salerno della L.N.D. – Comitato Regionale Campania, per avere, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., posto in essere un comportamento nei confronti del sig. Sabato Giannattasio, all'epoca dei fatti vice delegato provinciale di Salerno, incompatibile con il ruolo istituzionale ricoperto venendo meno in tal modo all'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e più precisamente perché in data 15.11.2015, nei locali della delegazione provinciale di Salerno della L.N.D.- C.R. Campania, aveva un diverbio con il sig. Sabato Giannattasio, vice delegato provinciale di Salerno al termine del quale lo spintonava facendolo cadere in terra e procurandogli un trauma lombare, guaribile in cinque giorni come da referto del pronto soccorso.

Il deferito ha fatto pervenire breve scritto difensivo in cui sostanzialmente negava l'addebito riconoscendo solo di avere avuto un'animata discussione con il Giannattasio.

All'udienza del 28 luglio 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l'irrogazione di anni uno di inibizione a carico del Faccenda.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dall'audizione del sig. Daniele Bonifacio del 20 gennaio 2016, risulta che effettivamente in data 25 novembre 2015 nei locali della delegazione provinciale di Salerno della L.N.D.-C.R. Campania vi è stato un forte diverbio tra il delegato provinciale di Salerno, sig. Vincenzo Faccenda, ed il suo vice, sig. Sabato Giannattasio, culminato con una spinta del primo ai danni del secondo, che cadeva a terra (riportando un danno fisico poi giudicato guaribile in cinque giorni dal pronto soccorso dell'ospedale di Salerno "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" con referto in atti del 25.11.2015).

In particolare, il sig. Bonifaci ha reso la seguente dichiarazione, dalla quale emerge con chiarezza il comportamento riprovevole ascrivibile al deferito: *"intravidi Faccenda e Giannattasio uno di fronte all'altro ed udii il Faccenda dire all'altro "Allora non hai capito, te ne devi andare" e subito dopo lo vidi spingere il Giannattasio portandogli le mani al petto".* Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Vincenzo Faccenda atteso che il comportamento ascritto al deferito viola con evidenza i doveri previsti dall'art. 1 bis del C.G.S.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al deferito Vincenzo Faccenda la sanzione della inibizione per anni 1 (uno).

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare**

Avv. Augusto De Luca

4031

Pubblicato in Roma il 29 luglio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio